



**COMUNE DI PALUDI**  
**(Provincia di Cosenza)**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA  
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI  
URBANI (D. Lgs 507/93)**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 29/03/2011

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Paludi dall'01/04/2011 al 16/04/2011

# **I N D I C E**

## **CAPO I PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Caratteri della Tassa
- Art. 3 – Presupposto della tassa
- Art. 4 – Zone non servite
- Art. 5 – Soggetti passivi
- Art. 6 – Locali e aree tassabili
- Art. 7 – Locali ed aree non soggette alla tassa per improduttività di rifiuti
- Art. 8 – Locali ed aree non soggette alla tassa per produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani
- Art. 9 – Modalità di misurazione dei locali e delle aree
- Art. 10 – Gettito e costo del servizio

## **CAPO II TARIFFE**

- Art. 11 – Deliberazione
- Art. 12 – Criteri di commisurazione della tassa
- Art. 13 – Tariffe per particolari condizioni d'uso
- Art. 14 – Agevolazioni ed esenzioni
- Art. 15 – Cumulo delle riduzioni/agevolazioni
- Art. 16 - Tassa giornaliera di smaltimento

## **CAPO III GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TASSA**

- Art. 17 – Denunce
- Art. 18 – Cessazione dell'occupazione
- Art. 19 – Controlli ed accertamenti
- Art. 20 – Compiti degli Uffici interni
- Art. 21 – Riscossione

Art. 22 - Rimborsi

Art. 23 – Sanzioni ed interessi

Art. 24 – Rateizzazioni

Art. 25 - Funzionario Responsabile

#### **CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 26 - Disposizioni finali

#### **APPENDICE A**

CATEGORIE DEI LOCALI ED AREE CON OMOGENEE POTENZIALITÀ DI RIFIUTI E  
TASSABILI CON LE MEDESIME TARIFFE Art. 68 D. Lgs. 507/93.

# **CAPO I**

## **PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni nel Comune di in attuazione delle disposizioni contenute nel Capo III del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive integrazioni e modifiche legislative. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D. Lgs 03/04/2006, n. 152.

### **Art. 2 – Caratteri della tassa**

1. La Tassa viene applicata su base annuale a cui corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma ed in base a tariffe specifiche commisurate alla capacità di produrre rifiuti, alla destinazione dei locali ed al costo del servizio.
2. La Tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'occupazione o la detenzione e cessa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.

### **Art. 3 – Presupposto della tassa**

1. La Tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte compresi nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione di quelli indicati dai successivi articoli 7-8.

### **Art. 4 – Zone non servite**

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è istituito ed attivo. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente Regolamento Comunale per la Gestione del Servizio dei Rifiuti Urbani Interni ed Assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di esso ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, gli eventuali viali di accesso privati agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita la tassa da applicare è ridotta nelle seguenti misure:
  - a. distanza dal punto di raccolta superiore a 500 metri: 25%

4. L'interruzione del servizio di raccolta della nettezza urbana per motivi sindacali o imprevedibili non comporta esonero o riduzioni dal tributo.

#### **Art. 5 – Soggetti passivi**

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono locali o aree scoperte di cui al precedente articolo 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.
2. Per i locali adibiti a civile abitazione, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affitta camere, quando l'affitto è occasionale o comunque inferiore all'anno, mentre è dovuta dal conduttore se l'affitto è relativo ad un periodo superiore all'anno.
3. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

#### **Art. 6 – Locali ed aree tassabili**

1. Sono soggetti alla tassa le superfici di tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, fatta eccezione per quelle dei successivi art. 7 e 8, dove si producano o si possano produrre rifiuti urbani o speciali assimilati. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, per i quali risulti rilasciata una licenza o una autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali medesimi.
2. Relativamente alle utenze domestiche sono considerati nella formazione della superficie utile tutti i vani principali, gli accessori diretti ed indiretti (corridoi, ingressi, anticamere, ripostigli, bagni) nonché tutti i locali di servizio, anche se interrati o separati dal locale principale (a titolo esemplificativo: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni).
3. Per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali, secondari o accessori, destinati all'esercizio dell'attività.
4. Sono altresì soggette all'applicazione della tassa tutte le aree scoperte costituenti superficie operativa per l'esercizio dell'attività, con esclusione di quelle aree che hanno natura di accessorio o pertinenza del locale principale, predisposte all'uso, anche se di fatto non utilizzate, presupponendo tali quelle aree dotate di impianti, attrezzature o per le quali risulti rilasciata una licenza o un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.

## **Art. 7 – Locali ed aree non soggette alla tassa per improduttività di rifiuti**

1. Ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D. Lgs. n. 507/93, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni non utilizzabilità nel corso dell'anno.
2. Non sono soggetti all'applicazione della tassa, in base al comma precedente, i seguenti locali:

### **UTENZE DOMESTICHE:**

- a. Balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- b. Solai e sottotetti non praticabili;
- c. Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- d. Locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del C.C., fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggio di portieri, fermo restando la tassabilità dei locali ad uso esclusivo;
- e. Locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- f. Unità immobiliari o locali serviti da una medesima utenza di altre unità immobiliari soggette alla tassa, purché risultino prive di arredamento e comunque non utilizzate;
- g. Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- h. Legnaie esterne e semichiuse;
- i. Superfici coperte di altezza media pari od inferiore a 150 centimetri;
- j. Aree scoperte pertinenziali o accessorie di case di civile abitazione, incluse le aree a verde.

### **UTENZE NON DOMESTICHE**

- a. Locali dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti;
- b. Locali ed aree degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate effettivamente all'esercizio dello sport;
- c. Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- d. Aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;

- e. Aree scoperte costituenti pertinenza dei locali quali aree verdi, parcheggi al servizio dei dipendenti e dei clienti, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
  - f. Aree impraticabili o intercluse da recinzione;
  - g. Aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
  - h. Aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
  - i. Zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
  - j. Aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
3. Le circostanze di cui al comma 1 del presente articolo devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

#### **Art. 8 – Locali ed aree non soggette alla tassa per produzione di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani**

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. Fermo restando l'esclusione prevista per i locali e le aree delle utenze non domestiche che producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in caso di produzione promiscua di rifiuti speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilati pericolosi o non pericolosi, la determinazione della superficie complessiva assoggettata alla tassa, qualora non sia possibile verificarla concretamente o comunque sussistano problemi per l'individuazione dei locali/aree o parti di esse che producono rifiuti speciali assimilati e quelle che producono rifiuti speciali non assimilati, è effettuata in modo forfetario applicando alla superficie la percentuale di riduzione del 50%.
3. La riduzione di cui al comma precedente viene accordata, ove non siano riscontrabili in maniera oggettiva i requisiti di esenzione, solo ai contribuenti che presenteranno idonea documentazione atta a comprovare lo smaltimento a proprie spese dei rifiuti speciali non assimilati.

#### **Art. 9 – Modalità di misurazione dei locali e delle aree**

1. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. La superficie è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisorii interni.

2. La superficie dei locali coperti è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza media superiore a cm. 150 (centocinquanta) . I vani scala sono considerati una sola volta in pianta.
3. La superficie imponibile delle unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano non può comunque essere inferiore all'80% della superficie di riferimento determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/98.
4. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. Per gli esercenti la distribuzione di carburanti sono escluse dalla commisurazione della superficie:
  - a. le aree in cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
  - b. le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio incluse le aree di parcheggio;
  - c. le aree scoperte adibite a verde.
6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia rispettivamente: superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

#### **Art. 10 – Gettito e costo del servizio**

1. Il gettito complessivo del tributo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo.
2. La determinazione del costo di esercizio, in quanto desumibile dai dati del conto consuntivo, è compito del responsabile del servizio finanziario secondo le disposizioni contenute nell'articolo 61 del Decreto Legislativo 507/93.
3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio si considera l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani.

## **CAPO II TARIFFE**

### **Art. 11 - Deliberazione**

1. Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con decorrenza comunque dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro detto termine.
2. In caso di mancata deliberazione entro la scadenza predetta si applicano le tariffe deliberate l'anno precedente.
3. La deliberazione tariffaria contiene tutti gli elementi indicati dall'art. 69 del D. Lgs 507/93.

### **Art. 12 – Criteri di commisurazione della tassa**

1. La tariffa è commisurata all'uso ed alla superficie dei locali e delle aree tassabili.
2. Le tariffe sono differenziate per categorie e sotto categorie omogenee, secondo il dettato dell'art. 68 del D. Lgs 507/93, così come individuate nell'allegato "A" del presente Regolamento.
3. I locali e le aree non specificamente indicati, vengono assimilati a ciascuna categoria sulla base della prevalente destinazione ed uso. Per eventuali altre tipologie di occupazione non considerate nella presente classificazione, si fa riferimento a criteri di analogia quali-quantitativi.

### **Art. 13 – Tariffe per particolari condizioni**

1. Ai sensi dell'art. 66 del D. Lgs 507/93, la tariffa unitaria è ridotta:
  - a. del 25% per le abitazione con unico occupante;
  - b. del 25% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune;
  - c. del 25% per i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
  - d. 25% per gli utenti che, versando nelle circostanze di cui alla precedente lettera b) risieda o abbia la dimora, per più di 6 mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale;

- e. Del 30% per gli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali.
2. La riduzioni tariffarie sono applicate in base agli elementi ed i dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione e decorrono dall'anno successivo.
  3. Il contribuente è tenuto a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al precedente comma 1. In difetto si procede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di cui all'art. 76 del D. Lgs 507/93.

#### **Art. 14 – Agevolazioni ed esenzioni**

1. Ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2, del D. Lgs 507/93 sono concesse le seguenti agevolazioni:
  - a. riduzione del 25% per gli utenti che, versando nelle circostanze di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera d), risultino iscritti nell'A.I.R.E. del Comune di Paludi (in conseguenza della doppia agevolazione si applica una riduzione complessiva del 50%);
  - b. riduzione del 50% per i pensionati al minimo.

#### **Art. 15 – Cumulo delle riduzioni/agevolazioni**

1. Le riduzioni/agevolazioni di cui ai precedenti artt. 13 e 14 non sono cumulabili con la riduzione spettante a norma dell'art. 4 del presente regolamento.
2. Le predette **riduzioni / agevolazioni** sono invece tra loro cumulabili, se si verificano tutti i presupposti per la loro concessione. In ogni caso l'ammontare della tassa dovuta non può essere inferiore al 50%.

#### **Art. 16 – Tassa giornaliera di smaltimento**

1. È istituita la Tassa giornaliera di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono a qualsiasi titolo locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio in modo temporaneo e non ricorrente.
2. La misura della tariffa giornaliera è pari alla tassa annuale di smaltimento corrispondente alla categoria di uso (*o categoria assimilabile*) diviso per giorni 365 ed il quoziente maggiorato del 25%.
3. In mancanza di una voce corrispondente di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria le cui voci di uso sono assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera. Il versamento della tassa giornaliera si cumula con la tassa per

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e va effettuato su apposito bollettino contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di occupazione del suolo.

5. La tassa è dovuta se l'occupazione è inferiore a 183 giorni di un anno solare.

## **CAPO III**

### **GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TASSA**

#### **Art. 17 - Denunce**

1. I Soggetti passivi della Tassa hanno l'obbligo di presentare direttamente o a mezzo del servizio postale al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, la denuncia dei locali e delle aree tassabili redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale. L'ufficio competente rilascia ricevuta della denuncia.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora non intervengano variazioni.
3. La denuncia deve contenere tutti gli elementi indicati dall'art. 70 del D. Lgs 507/93.

#### **Art. 18 – Cessazione dell'occupazione**

1. In caso di cessazione totale o parziale della occupazione, della detenzione o conduzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata un'apposita denuncia che, debitamente accertata, dà diritto allo sgravio od al rimborso della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
2. Qualora la denuncia di cessazione non sia stata presentata nel corso dell'anno di cessazione, il contribuente ha diritto allo sgravio o al rimborso del tributo per le annualità successive se dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
3. La tassa può essere cessata d'ufficio se il Comune accerta il subentro di altro soggetto, che abbia presentato regolare denuncia o a seguito di accertamento d'ufficio.

#### **Art. 19 – Controlli ed accertamenti**

1. Al fine dello svolgimento delle attività di controllo il Comune può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici, per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione, a norma dell'art. 71, comma 4, del D. Lgs 507/93.
2. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 73 del D. Lgs 507/93.
3. In caso di denuncia infedele, incompleta o omessa si applicano le disposizioni dei commi 161-162 dell'art. 1 della L. 296/06.

#### **Art. 20 – Compiti degli uffici interni**

1. L'Ufficio Anagrafe, in occasione di iscrizioni, trasferimenti, flussi migratori, variazioni anagrafiche, l'Ufficio di Polizia Municipale, in occasione delle comunicazioni di cessione dei fabbricati, l'Ufficio Tecnico, in occasione del rilascio di certificati di agibilità/abitabilità, di fine lavori e quant'altro di propria competenza relativo agli immobili, e l'Ufficio Commercio, in occasione del rilascio o di variazioni nelle licenze commerciali, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia ed a consegnare il relativo modello, dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio Tributi.
2. Resta comunque fermo, in caso di omesso invito o mancata consegna del modello, l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

### **Art. 21 - Riscossione**

1. A norma dell'art. 52 del D. Lgs 446/97 e dell'art. 53 della Legge 388/2000 la riscossione spontanea della tassa avviene mediante versamento diretto da parte dei contribuenti su apposito conto corrente postale intestato al Tesoriere Comunale (o mediante altre forme quali il sistema bancario, il modello F24, ecc.).
2. Il pagamento della tassa annuale deve essere effettuato in 4 rate, con cadenza bimestrale, alle scadenze indicate nell'avviso di pagamento.
3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree tassate, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
4. Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze il Comune procede alla notifica al medesimo, anche mediante servizio postale con raccomandata A/R, di apposita richiesta di pagamento entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della medesima.
5. In caso di perdurante inadempimento si provvederà alla notifica dell'avviso di accertamento in rettifica per insufficiente versamento o d'ufficio per omesso versamento, nei termini e le modalità indicate dai commi 161-162 dell'art. 1 della Legge 296/06, con applicazione degli interessi previsti dal successivo art. 23 e irrogazione della sanzione di cui al medesimo articolo.
6. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente comma sarà effettuata la riscossione coattiva mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni di legge.

### **Art. 22 - Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere lo sgravio o il rimborso della Tassa iscritta a ruolo riconosciuta non dovuta nel termine di 5 anni dalla data in cui è avvenuto il pagamento o è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso è disposto dall'ufficio competente entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta e previa verifica della legittimità.
3. Suddetto termine si applica anche ai rapporti pendenti, secondo la normativa previgente, alla data del 01/01/2007.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

#### **Art. 23 – Sanzioni ed interessi**

1. In caso di mancato adempimento nel termine indicato della richiesta di pagamento di cui al comma 4 del precedente art. 21 è applicata la sanzione prevista dall'art. 13 del D. Lgs 471/97.
2. Sulle somme dovute a titolo di tassa ed addizionale si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati a decorrere dalla data di scadenza della richiesta di pagamento di cui al comma 4 dell'art. 21.

#### **Art. 24 - Rateizzazioni**

1. Il contribuente può richiedere la ripartizione del pagamento della tassa dovuta in rate secondo le modalità previste dal vigente regolamento Comunale in materia di entrate.

#### **Art. 25 – Funzionario responsabile**

1. La Giunta Comunale con proprio provvedimento nomina il Funzionario Responsabile del Tributo al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'organizzazione e la gestione della Tassa, in particolare sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti di rimborso, la tenuta dei registri e cura la formazione dei ruoli. In mancanza di nomina da parte della G.C. si intende designato il Responsabile del Servizio Tributi.

## **CAPO IV**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 26 – Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio che segue alla avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.
2. Il regolamento, approvato entro e non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, produce i suoi effetti dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione.
3. Il presente regolamento è comunicato, unitamente alla relativa delibera comunale di approvazione al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
4. Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle specifiche norme di leggi vigenti.
5. Il presente Regolamento, una volta divenuto esecutivo, abroga e sostituisce il previgente Regolamento.

**APPENDICE "A"**  
**CATEGORIE DEI LOCALI ED AREE CON OMOGENEE**  
**POTENZIALITÀ DI RIFIUTI E TASSABILI CON LE**  
**MEDESIME TARIFFE - Art. 68 D. Lgs. 507/93**

Tip. Classe	Descrizione Categoria
I	LOCALI DELLE ABITAZIONI
II	LOCALI DEI RISTORANTI, DELLE TRATTORIE TAVOLE CALDE, PIZZERIE E ROSTICCERIE
III	LOCALI ESERC. VENDITA FRUTTA E VERDURA, FIORI, POLLAME, UOVA, PESCE E SUPERMERCATI ALIMENTARI
IV	LOCALI DEI CAFFÉ, BAR, GELATERIE, PASTICCERIE, OSTERIE, BIRRERIE, SALE DA BALLO, CIRCOLI, DISCOTECHE, SALE DA GIOCO
V	LOCALI DI ALBERGHI, PENSIONI, LOCANDE, STABILIMENTI BALNEARI, BAGNI PUBBLICI ED ALBERGHI DIURNI
VI	LOCALI ESERCIZI DI VENDITA ALIMENTARI NON PREVISTI NELLA CLASSE III
VII	LOCALI DEI COLLEGI, DEI CONVITTI, ISTITUTI RELIGIOSI CON CONVITTO, OSPEDALI E CASE DI CURA
VIII	LOCALI DEGLI AMBULATORI, POLIAMBULATORI, STUDI MEDICI E VETERINARI, LABORATORI DI ANALISI CLINICHE, E STABILIMENTI TERMALI, SALONI DI BELLEZZA, SAUNE, PALESTRE E SIMILI.
IX	LOCALI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI DALLE CLASSI III E IV E DELLE RIVENDITE DI GIORNALI.
X	LOCALI DI STUDI PROFESSIONALI, UFFICI COMMERCIALI, BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO, ASSICURAZIONI, AGENZIE IPPICHE, RICEVITORIE DEL TOTOCALCIO, DEL TOTIP, ENALOTTO E BANCHI LOTTO.
XI	LOCALI DI STABILIMENTI INDUSTRIALI, LABORATORI E BOTTEGHE ARTIGIANALI
XII	LOCALI DEI MAGAZZINI E DEI DEPOSITI NON A SERVIZIO DI ATTIVITA' INDUSTRIALI E COMMERCIALI, LOCALI DELLE AUTORIMESSE, AUTOSERVIZI DI TRASPORTO, DI SALE DI ESPOSIZIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
XIII	LOCALI DEI TEATRI E DEI CINEMATOGRAFI
XIV/A	LOCALI DI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI, SCUOLE, CASERME,

	STAZIONI, CARCERI.
XIV/B	MUSEI, BIBLIOTECHE, ASSOCIAZIONI ED ISTITUZIONI RELIGIOSE, ASSOCIAZIONI DI NATURA CULTURALE, POLITICA, SINDACALE, SPORTIVA, ENTI DI ASSISTENZA.
XV	AREE CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, PARCHEGGI E POSTEGGI
XVI	ALTRE ATTIVITA' AD USO PRIVATO